


COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI
PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43
del 29/7/2003

INDICE

- Art.1 Obiettivi generali del Piano
- Art. 2 Validità del Piano
- Art. 3 Contenuti del Piano
- Art. 4 Zonizzazione del territorio comunale
- Art. 5 Nuove autorizzazioni
- Art. 6 Trasferimenti di sede
- Art. 7 Domande concorrenti
- Art. 8 Distributori automatici
- Art. 9 Autorizzazioni stagionali
- Art. 10 Consegna a porta a porta e vendita in forma ambulante
- Art. 11 Procedimento amministrativo:nuove aperture e trasferimenti di sede
- Art. 12 Procedimento amministrativo :trasferimento di gestione o di proprietà –cessazione attività- ampliamento superficie di vendita-
- Art. 13 Caratteristiche dei punti vendita = Superficie minima
- Art. 14 Commissione Comunale
- Art. 15 Sanzioni – Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 16 Disposizioni finali

Art. 1

Obiettivi generali del Piano

1. A completamento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 354 del 8 maggio 2002, il Piano intende perseguire i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione del Piano stesso:

a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;

b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell'ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;

c) evitare riflessi negativi sull'occupazione del settore ed in particolare, con specifico riferimento alle attività tradizionali, ora qualificate come punti vendita esclusivi;

d) favorire l'abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dal presente Piano e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell'ambito di strutture polifunzionali quali i centri commerciali ed i complessi commerciali di vicinato;

e) promuovere, anche attraverso la rilocalizzazione delle attività esistenti, processi di riqualificazione della rete e delle strutture logistiche;

f) coordinare le previsioni di cui al presente Piano con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale, in particolare con il piano regolatore generale e con la disciplina in materia di insediamento delle strutture commerciali e di somministrazione;

g) favorire il decongestionamento delle zone ove più alta è la densità della rete favorendo, per quanto possibile, l'avvio del servizio nelle zone periferiche a bassa densità di presenza o di totale carenza del servizio.

2. Le previsioni di cui al presente Piano sono coordinate con i Criteri per l'insediamento dei punti vendita non esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell'intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Art. 2

Validità del Piano

1. La validità del presente Piano è fissata in un quadriennio a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato.

2. Alla scadenza del quadriennio, il Piano mantiene la sua validità nelle more della predisposizione del nuovo piano quadriennale, per un periodo ulteriore comunque non superiore ad un anno.

Art. 3

Contenuti del Piano

1. Il Piano determina, in particolare:

a) la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita esclusivi, nelle zone qualificate come carenti di servizio e nei luoghi di addensamento di potenziale utenza;

b) la disciplina dei trasferimenti di sede nell'ambito della stessa zona o verso zone a minore densità di presenza;

c) individua la localizzazione dei punti vendita esclusivi nell'ambito di strutture per le quali la presenza del servizio deve considerarsi essenziale ed in quanto tale, sottoposta a particolari vincoli.

Art. 4

Zonizzazione del territorio comunale

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi, il Piano suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone:

- a) Zona A: Centro storico;
- b) Zona B: Capoluogo escluso il "centro storico"
- b1) Sub zona B1: Molinetto - Torchina
- c) Zona C: Forese e Frazioni

2. Le zone, sono delimitate come da piantina planimetrica di cui "Allegato 1" costituente parte integrante e sostanziale del presente Piano.

Art. 5

Nuove autorizzazioni

1. E' consentito l'avvio di punti vendita, mediante rilascio di nuove autorizzazioni, nell'ambito delle Zone come di seguito indicato:

ZONA A (Centro Storico)

Numero aut.ni esistenti	Numero aut.ni ottimali	Numero aut.ni rilasciabili
----------------------------	---------------------------	-------------------------------

N.ro 4	N.ro 4	N.ro 0
--------	--------	--------

Zona B (Capoluogo escluso il Centro Storico)

Numero aut.ni Esistenti	Numero aut.ni ottimali	numero aut.ni rilasciabili
----------------------------	---------------------------	-------------------------------

N.ro 3	N.ro 3	N.ro 0
--------	--------	--------

SUB ZONA B1 (Molinetto – Torchina)

Numero aut.ni Esistenti	Numero aut.ni ottimali	Numero aut.ni rilasciabili
N.ro 0	N.ro 1	N.ro 1

ZONA C (Forese e frazioni)

Numero aut.ni Esistenti	Numero aut.ni ottimali	numero aut.ni rilasciabili
N.ro 0	N.ro 0	N.ro 0

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è previsto il rilascio di nuove autorizzazioni nell'ambito delle aree interne di pertinenza delle seguenti strutture:

- a) Stazione ferroviaria;
- b) Ospedale Civile;
- c) Aree di servizio autostradali;
- d) Similari.

3. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 2, deve intendersi la disponibilità di n. 1 autorizzazione per ciascuna delle strutture indicate, sempreché nell'ambito delle stesse non sia già stato autorizzato alcun punto vendita.

Art. 6

Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di sede, fatto salvo il rispetto della distanza minima di percorso pedonale di ml. 100 dal punto di vendita analogo più vicino, è sempre consentito, nell'ambito delle seguenti possibilità:

- a) nell'ambito della stessa zona, con ciò intendendosi le Zone A (Centro storico), B (Capoluogo escluso centro storico) e sub zone B1 (Molinetto – Torchina);
 - b) per la Zona C, nell'ambito delle Frazioni in cui sono allocate.
2. Nel caso di domande di trasferimento concorrenti con domande di nuove aperture, valgono le disposizioni di cui all'art. 7.
 3. Le autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 2, non sono trasferibili al di fuori delle strutture nelle quali sono ubicate e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con le strutture medesime.

Art. 7

Domande concorrenti

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, in caso di domande concorrenti inerenti nuove aperture e trasferimenti di sede valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) trasferimenti di sede;
 - b) nuove aperture.
2. In caso di parità fra domande di analogo contenuto, i procedimenti sono definiti seguendo l'ordine di presentazione delle domande se regolari, o quello derivante dalla data alla quale sono regolarizzate.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si considerano concorrenti le domande regolarmente pervenute entro il quinto giorno successivo alla data di presentazione della prima domanda, escludendo dal conteggio le giornate festive e quelle di chiusura degli Uffici preposti al loro ricevimento.

Art. 8

Distributori automatici

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita,

si applicano le stesse disposizioni che valgono per le attività nelle quali il servizio è svolto nelle forme tradizionali, ovvero con l'assistenza degli addetti alle vendite.

2. L'installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato, non è soggetta ad autorizzazione.

3. In relazione ai punti vendita di cui all'art. 5, comma 2, sono considerati spazi di pertinenza quelli riferibili all'intera area interna della struttura.

Art. 9

Autorizzazioni stagionali

1. Il rilascio di autorizzazioni stagionali non è consentito.

Art. 10

Consegna a porta a porta e vendita in forma ambulante

1. Per la consegna a porta a porta e la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici, è fatto rinvio alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Art. 11

Procedimento Amministrativo (Rilascio Autorizzazioni per nuove aperture e trasferimento di sede di esercizi esclusivi).

La richiesta di nuove autorizzazioni è presentata su apposita modulistica predisposta dal Servizio Comunale Sviluppo Economico e, per quanto non espressamente previsto dal Decreto Legislativo n. 170/24.04.2001 e dalle norme del presente "Piano", sarà sottoposta alle procedure e modalità prescritte nell'ambito del Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi delle attività di commerciali di cui al Decreto Legislativo n. 114/98.

Il procedimento dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta presentazione di idonea istanza completa di ogni elemento di giudizio stabilito con la modulistica richiamata al comma precedente.

Art. 12

Procedimento amministrativo: (Trasferimento della gestione o proprietà – Cessazione di attività- ampliamento superficie di vendita)

Si applica l'istituto della comunicazione al Comune di cui all'art. 26, comma 5, della Decreto Legislativo n., 114/98 in caso di cessazione dell'attività e di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte.

La modulistica è la stessa in uso per gli esercizi di vicinato ed i requisiti richiesti quelli relativi agli esercizi del "settore non alimentare".

Il subentrante può iniziare l'attività di vendita senza attendere il decorso dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La stessa procedura è dovuta per l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi su area privata.

Per l'ampliamento di esercizi su suolo pubblico (chioschi, ecc.) la comunicazione dovrà essere successiva all'ottenimento della concessione comunale di uso suolo pubblico e relativo assenso della P.A. all'installazione o modifica della struttura adibita a tale attività.

Art. 13

Esercizi di vendita caratteristiche superficie minima

Al fine di assicurare una sufficiente e completa esposizione dei prodotti editoriali, il rilascio di autorizzazione per nuove aperture e trasferimenti di esercizi "esclusivi" è subordinata al rispetto della disponibilità di una superficie minima d'esercizio che viene così fissata:

ESERCIZI ESCLUSIVI SU AREA PUBBLICA =
Superficie minima MQ.18.00=

ESERCIZI ESCLUSIVI SU AREA PRIVATA =
Superficie minima MQ.20.00=

La superficie massima da adibire alla vendita di quotidiani e periodici deve essere contenuta nell'ambito di quella prescritta per gli esercizi di vicinato.

I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dalla autorizzazione, in misura non superiore al 30 %, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali purché compresi nel settore non alimentare.

L'attività di vendita e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in "forma esclusiva" deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizi ad essa contigui. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di vendita esclusive già autorizzate e svolte insieme ad altre attività nei medesimi locali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 170/01.

Art. 14

Commissione Comunale

Alla nomina della Commissione Comunale di cui al punto 11 della Deliberazione del Consiglio Regionale E.R. dell'8 maggio 2002 n. 354, provvede il Sindaco sulla base delle designazioni pervenute da parte delle Organizzazioni previste, il quale procede anche in assenza di segnalazioni da parte di dette Organizzazioni interessate, qualora non designino i loro rappresentanti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il funzionamento della Commissione è disciplinato con atto della Giunta Municipale.

La Commissione dura in carica cinque anni.

Art. 15

Sanzioni

Decadenza dell'autorizzazione

L'esercizio abusivo delle attività di vendita quotidiani e periodici è sottoposto alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio in sede fissa.

Per effetto della disposizioni di cui all'art.9 comma 1 del D. Lgs n.170, in caso di violazione di tali disposizioni si applicano le norme dell'art. 22 del D. Lgs. 114/98, in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5, in quanto si riferisce espressamente ai soli esercizi di vicinato.

La autorizzazione di vendita è dichiarata decaduta qualora il titolare:

- a) non dia inizio all'attività di vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione,
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

E' fatta salva la proroga dei suddetti termini, unicamente su istanza degli interessati per motivazioni di comprovata necessità. L' istanza deve essere prodotta entro i termini fissati.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 170 del 2001, è fatto salvo l'abbinamento, nella stessa sede, della vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva con altra attività di vendita, somministrazione o altra attività in genere.
2. La salvaguardia di cui al comma 1, vale anche nel caso di trasferimento di sede dell'attività.
3. I punti vendita esclusivi autorizzati a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo e pertanto, in vigenza del presente Piano, possono svolgere unicamente, oltre alla vendita di quotidiani e periodici, attività di commercio al minuto di prodotti appartenenti al

settore non alimentare nei limiti consentiti dall'autorizzazione medesima.

4. Per l'esercizio delle attività in forma promiscua, è fatto integrale rinvio alla disciplina in materia di punti vendita non esclusivi.